DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1983

che modifica il regime d'importazione, istituito con regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, applicato nel Benelux, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia e nel Regno Unito nei confronti della Repubblica popolare cinese

(I testi in lingua francese, olandese, tedesca, greca e inglese sono i soli facenti fede)

(84/12/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 ha fissato l'elenco dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato la cui immissione in libera pratica negli Stati membri è sottoposta a restrizioni quantitative ;

considerando che la commissione mista istituita con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese del 3 aprile 1978 (2) si è riunita a Pechino l'8 e il 9 novembre 1983 e che al termine dei lavori ha raccomandato, tra l'altro, l'eliminazione delle restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica, in taluni Stati membri, di prodotti originari della Cina ;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3420/83 i governi dei paesi del Benelux, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito e della Grecia hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione che ritengono opportuno apportare talune modifiche a norma di detto regolamento al regime d'importazione applicato nel Benelux, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia e nel Regno Unito nei confronti della Cina ;

considerando che, dopo esame dei differenti aspetti delle misure della commissione mista, è opportuno darvi seguito, in particolare tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sono eliminate le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica negli Stati membri per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese che figurano in allegato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Regno dei Paesi Bassi, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
(2) GU n. L 123 dell'11. 5. 1978, pag. 2.

ALLEGATO

Stato membro	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Prodotti
Benelux	28.56 C	28.56-50	
	ex 44.11	44.11-10	
Germania	42.03 B II	42.03-25	
	ex 46.03	46.03-ex 10	Articoli da imballaggio di trucioli intrecciati e lavori da panieraio, da tavola, di midollo di canna d'India
	64.02 ex A	64.02-35	
		45	
		50	
		56	
	79.01 ex A	79.01-ex 11	Zinco greggio, non in lega, escluso lo zinco di seconda fusione e le leghe
	79.03 ex A	79.03-ex 12	Nastri di zinco, non lucidati, ecc., di spessore inferiore a 5 mm
		16	
		19	
Grecia	48.01 ex F	48.01-78	
		87	
	73.18 ex C	73.18-ex 41	Tubi per impianti fissi di irrigazione
		ex 82	
		ex 99	
	98.03	98.03-ex 31	Penne a sfera e pennarelli, non ricaricabili
		ex 39	
		ex 51	Parti di penne a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera
		ex 71	Parti di penne a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera in fibra plastica ed in feltro
		ex 75	
Regno Unito	85.15 A III b) ex 2	85.15-ex 18	Altri apparecchi riceventi, diversi dai radiogrammi
	85.21 A I	85.21-01	
	II	03	
		05	
		07	
	ex III	10	
		11	
		12	
	IV	19	
	V	21	
		23	
		25	
		28	
	B	40	
	C	45	
	D ex II	ex 51	Transistori, esclusi quelli al germanio
		53	
		55	
		56	
		58	